

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare:

- l'art. 10, con il quale la Regione Emilia-Romagna ha delegato ai Comuni, fra l'altro, le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- l'art. 11, il quale stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni delegate, l'Assemblea regionale e la Giunta regionale impartiscono direttive agli Enti delegati, disponendo che le direttive impartite dalla Giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione assembleare;

Visti:

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, in attuazione dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431, quale piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
- il D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, (da qui in avanti Codice), così come modificato da parte del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 e dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- l'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, con il quale si prevede che i Comuni istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, cui sono attribuiti i compiti individuati dallo stesso art. 3;
- l'articolo 148 del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento di organi consultivi denominati Commissioni locali per il paesaggio;

Considerato che:

- l'art. 3 della L. R. n. 31/2002, stabilisce che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri obbligatori ai fini del rilascio di provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, i cui componenti, di norma esterni alla

amministrazione comunale, presentano una elevata competenza e specializzazione;

- il suddetto art. 3 della L. R. n. 31/2002 conferisce alle Commissioni così istituite un ruolo fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di tutela del paesaggio, in quanto il parere espresso costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico-scientifico, oltre ad avere natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime;

Preso atto che:

- successivamente all'emanazione della legge regionale n. 31 del 2002, il Codice con l'art. 148 ha previsto l'istituzione di Commissioni locali per il paesaggio, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso, i cui componenti devono essere soggetti con esperienza particolare, pluriennale e qualificata nella tutela del paesaggio;
- con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Codice, e in particolare, per quanto qui interessa, l'art. 146, comma 6, del Codice a seguito della modifica intervenuta, stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice è stato ulteriormente modificato dall'art. 4-quinquies della Legge n. 129 del 2008, e pertanto, a seguito della modifica intervenuta,:
 - chiarisce e definisce il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da applicare fino al 31 dicembre 2008;
 - stabilisce che le Regioni provvedano, entro il 31 dicembre 2008, a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, apportando, in conseguenza di tale verifica, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
 - lo stesso articolo prevede, inoltre, che la mancanza di tale adempimento da parte delle Regioni, determina la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere alla

stessa data del 31 dicembre 2008, con conseguente illegittimità da parte degli Enti interessati a esercitare la funzione di rilascio delle autorizzazioni;

Dato atto, quindi, della necessità da parte della Regione Emilia-Romagna di dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 146 e 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Considerati:

- il ruolo di grande rilievo tecnico-scientifico ricoperto dalle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio istituite ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 31 del 2002 all'interno del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, in quanto organo cui spetta la valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto;
- l'evidente difficoltà per molti Comuni emiliano-romagnoli di disporre di strutture tecniche che si occupino di autonomi procedimenti tesi all'emanazione dell'autorizzazione paesaggistica e dei titoli abilitativi edilizi, stante la dimensione territoriale, l'organizzazione tecnico-amministrativa, la dotazione organica di personale, tenendo anche conto dei vincoli di natura programmatica e finanziaria;

Valutato che, in attuazione della normativa statale, sulla base delle considerazioni sopra espresse e al fine di consentire agli Enti locali di continuare nell'esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite, sia necessario assicurare la netta distinzione tra l'organismo che esprime la valutazione di ordine tecnico-scientifico e lo Sportello unico per l'edilizia che gestisce l'attività accertativa di conformità alle normative e alla pianificazione che presiede al rilascio dei titoli abilitativi;

Ritenuto che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, sia la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire la valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi;

Ritenuto, pertanto, di disporre, in attuazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, le presenti direttive, di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con l'obiettivo di:

- fissare criteri finalizzati alla nomina dei componenti delle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio, così da garantire la preparazione tecnico-scientifica dei componenti stessi;

- fornire direttive ai Comuni, cui questi dovranno uniformarsi al fine di proseguire nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica regionale di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come sostituiti dal D.Lgs. n. 63 del 2008 e dalla L. n. 129 del 2008;

Ritenuto, inoltre, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultima parte, della L. R. 1 agosto 1978, n. 26, le presenti direttive così impartite hanno il carattere di norme vincolanti per gli Enti delegati;

Acquisito in merito il parere espresso dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, richiesto in quanto la materia trattata riguarda lo svolgimento di funzioni di indirizzo e coordinamento;

Dato atto del parere della Commissione assembleare competente, espresso nella seduta del 25 settembre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 26/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali Dott. Enrico Cocchi, ai sensi dell'art.37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della propria deliberazione n.450/2007 e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale, Cooperazione col Sistema delle Autonomie, Organizzazione;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 1 agosto 1978, n. 26, e s.m.i., in attuazione del D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le direttive vincolanti di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con l'obiettivo di:
 - fissare criteri finalizzati alla nomina dei componenti delle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio, così da garantire la preparazione tecnico-scientifica dei componenti stessi;

- fornire direttive ai Comuni, cui questi dovranno uniformarsi al fine di proseguire nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio dopo il 31 dicembre 2008, a seguito della verifica regionale di cui agli articoli 146, comma 6, e 159, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come sostituiti dal D. Lgs. n. 63 del 2008 e dalla L. n. 129 del 2008;
2. di stabilire che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 e sulla base dei criteri fissati dall'Allegato, sia la struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, così come richiesto dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63;
 3. di stabilire pertanto che gli Enti locali titolari delle funzioni amministrative paesaggistiche relative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, loro attribuite dall'art. 10, della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26, e successive modifiche e integrazioni, al fine di esercitare tali funzioni successivamente al 31 dicembre 2008, istituiscano, integrino, ovvero certifichino che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sia aderente ai criteri fissati dal presente atto;
 4. di stabilire, a tal fine, che i Comuni trasmettano, entro il 30 novembre 2008, alla Giunta regionale la documentazione indicata nell'Allegato alla presente deliberazione, necessaria a consentire la verifica di cui all'art. 159, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004, e successive modificazioni e integrazioni,;
 5. di stabilire che, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, con specifico provvedimento del Direttore Generale alla Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali, da assumersi entro il 31 dicembre 2008, si provvederà alla verifica di cui all'articolo 159, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,;
 6. di stabilire, inoltre, che la Regione, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
 7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultima parte, della L. R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive integrazioni e modificazioni le direttive così impartite hanno

il carattere di norme vincolanti per gli Enti delegati, in quanto conformi al parere espresso dalla competente Commissione assembleare;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultima parte, della L. R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive integrazioni e modificazioni.

ALLEGATO

ATTUAZIONE DEL D. LGS 24 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI - DIRETTIVE AI COMUNI IN MERITO AI REQUISITI DI COMPETENZA TECNICO-SCIENTIFICA E DI ORGANIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. R. 1 AGOSTO 1978, N. 26.

Premessa

La Regione Emilia-Romagna ha delegato ai Comuni la funzione amministrativa relativa al rilascio dell'autorizzazione in materia paesaggistica già con la L. R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

L'art. 3 della L. R. 25 novembre 2002, n. 31, ha previsto che i Comuni istituiscano la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, che ha assunto un ruolo importante e fondamentale all'interno del procedimento autorizzatorio in materia di paesaggio. Infatti, in base alla norma regionale, tali Commissioni hanno il compito di fornire il proprio parere ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia, tra l'altro, di beni paesaggistici. La disposizione regionale richiede che i componenti delle Commissioni, che di norma sono esterni all'amministrazione comunale, devono possedere una elevata competenza e specializzazione nelle materie sulle quali esprimono il parere.

Successivamente alla citata legge regionale n. 26 del 1978, anche l'art. 148 del D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice) ha previsto l'istituzione presso gli Enti delegati di Commissioni locali per il paesaggio, sottolineando la necessità che i componenti debbano essere soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

Successivamente, il D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, e l'art. 4-quinquies della Legge 2 agosto 2008, n. 129, hanno apportato modifiche e integrazioni al Codice. In particolare, dal combinato disposto di nuovi articoli 159 e 146, comma 6, si deduce che la funzione attinente al rilascio dell'autorizzazione viene ordinariamente assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a condizione che venga verificata, entro la data del 31 dicembre 2008, la sussistenza negli enti destinatari della delega di alcune condizioni, e in particolare che dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

Pertanto, si rende necessario procedere, entro i termini fissati dal Codice, alla verifica richiesta al fine di dare attuazione alle disposizioni del Codice. A tal fine, con le presenti direttive vengono fissati i criteri cui i Comuni devono adempiere per l'attuazione delle condizioni richieste dal Codice e le modalità di svolgimento del necessario monitoraggio da parte della Regione.

Alla luce della normativa regionale e delle esperienze acquisite da parte dei Comuni, ai fini dell'attuazione delle condizioni poste dal Codice, si ritiene che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, istituita e disciplinata ai sensi dell'art. 3 della L. R. 25 novembre 2002, n. 31, sia la struttura adeguata alla competenza tecnico-scientifica in materia richiesta dal

Codice e che, al contempo, garantisca la separatezza tra la valutazione degli aspetti paesaggistici dall'esercizio di funzioni amministrative relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio, in quanto organo esterno e autonomo rispetto alla struttura del Comune.

Pertanto, si è ritenuto opportuno con le presenti direttive, specificare i requisiti formali e di esperienza che devono essere richiesti e garantiti da parte dei membri della Commissione stessa al momento della nomina.

Si conferma, quindi, l'obbligatorietà della istituzione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell'art. 3 della L. R. 25 novembre 2002, n. 31, ai fini del legittimo esercizio delle funzioni paesaggistiche. Pertanto, i Comuni che non avessero ancora proceduto all'istituzione della Commissione nelle forme richieste dalla legge regionale, non potranno esercitare dopo il 31 dicembre 2008 le funzioni amministrative in materia paesaggistica loro delegate, in quanto non adempienti delle condizioni e dei requisiti fissati dall'art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2008, così come modificato. Ove, al contrario, le Commissioni siano state regolarmente istituite, ma non corrispondano ai criteri di competenza tecnico-scientifica necessari, i Comuni dovranno integrarne la composizione individuando ulteriori componenti dotati di elevata competenza e specializzazione nel campo del governo del territorio e della tutela paesaggistica ed ambientale, secondo quanto disposto dallo stesso art. 3 della L. R. n. 31 del 2002, e dall'art. 148 del Codice, così da garantire alla struttura tecnica comunale il necessario supporto tecnico-scientifico.

Le presenti direttive sono emanate ai sensi dell'art. 11 della L. R. 1 agosto 1978, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per l'esercizio delle funzioni delegate, l'Assemblea regionale e la Giunta regionale impartiscono direttive agli Enti delegati. In particolare, la norma regionale dispone che le direttive impartite dalla Giunta regionale possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente Commissione assembleare.

1. Criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice

A. Attribuzione dell'esercizio della funzione amministrativa a strutture con adeguato livello di competenza tecnico-scientifica

In primo luogo, il Codice richiede che venga affidata la funzione di istruttoria delle istanze di autorizzazione in materia paesaggistica a strutture che siano competenti dal punto di vista tecnico scientifico. Si ritiene che i Comuni debbano, pertanto, garantire la preparazione tecnica degli uffici che svolgono tale attività istruttoria. Per quanto sopra specificato, la struttura comunale deve avvalersi della competenza tecnico-scientifica delle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio, istituite in attuazione dell'art. 3 della L. R. 25 novembre 2002, n. 31 e adeguate ai criteri di seguito stabiliti.

B. Differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia

La seconda condizione richiesta dal Codice per poter delegare i Comuni alla funzione di rilascio dell'autorizzazione, è che questi garantiscano tale differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio. La richiesta nasce dalla necessità di non confondere i due procedimenti di cui uno, quello paesaggistico, è autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio

del titolo abilitativo edilizio, il quale deve essere rilasciato solo a seguito della positiva conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione paesaggistica (v. art. 146, comma 4 del Codice). Come sopra già chiarito, si ritiene che tale condizione sia già soddisfatta dalla istituzione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 31 del 2002, in quanto organo i cui componenti, esclusivamente tecnici di elevata competenza e specializzazione, devono essere di norma esterni alle strutture amministrative comunali, non consentendo la nomina di soggetti che ricoprono cariche politico-istituzionali. In questo senso, è opportuno non inserire all'interno della Commissione quali membri i tecnici comunali che seguono l'istruttoria delle autorizzazioni, i quali dovranno esclusivamente avere il compito di presentare le istanze alla Commissione stessa.

Peraltro, si chiede ai Comuni di individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2000, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, così da permettere una efficace e maggiore differenziazione delle attività amministrative.

2. Requisiti dei componenti della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

In base all'art. 3 della L. R. n. 31 del 2002, la composizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è regolata dal Consiglio comunale attraverso il Regolamento Urbanistico e edilizio (RUE). Tuttavia, i criteri di seguito indicati devono ritenersi i requisiti minimi obbligatori, anche ai fini di omogeneizzare a livello regionale la competenza tecnico-scientifica dei componenti delle Commissioni.

I componenti devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e in ogni caso non facenti parte della Sportello unico per edilizia, che siano in possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore attinenti a materie quali l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.

I componenti devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente ovvero attraverso altra esperienza professionale analoga, in una delle materie sopra indicate.

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Tale curriculum potrà, altresì, dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione relativi alla tutela del paesaggio ed dell'esperienza maturata nella partecipazione alle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio.

3. Istituzione e nomina della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

I Comuni istituiscono e disciplinano, con specifico provvedimento, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai sensi dell'art 3 della L. R. n. 31 del 2002 e dell'articolo 148 del Codice, in conformità ai presenti criteri.

I Comuni possono, in alternativa, costituire Commissioni intercomunali nell'ambito delle forme associative previste dalle leggi regionali e nazionali, con particolare riguardo alle Unioni di Comuni

e funzioni di cui alla L. R. 30 giugno 2008, n. 10. Si ritiene che possa essere istituita la Commissione tra Comuni contermini sulla base dei sistemi ovvero delle unità di paesaggio individuate dal P.T.P.R., dal P.T.C.P. e dai Parchi, così da garantire una valutazione complessiva dal punto di vista territoriale e paesaggistica .

Infine, si segnala la possibilità, in base alle disposizioni dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, di stipulare convenzioni tra comuni contermini: tali convenzioni dovranno chiaramente indicare i rapporti tra i diversi Enti anche relativamente alla composizione, nomina, durata, validità delle sedute della Commissione stessa.

Le candidature vengono raccolte a seguito di espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ovvero della richiesta di designazione di terne di candidati agli ordini e collegi professionali, agli organismi scientifici e alle università.

I membri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio sono nominati, con il medesimo provvedimento istitutivo o con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati al punto precedente ed a seguito di comparazione dei curricula.

Va precisato infine che i Comuni che abbiano già istituito una Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell'art 3 della L. R. 25 novembre 2002, n. 31, non debbono provvedere ad una nuova istituzione qualora quella esistente risulti adeguata e conforme ai presenti criteri. Questa condizione deve essere oggetto di una esplicita certificazione dell'Ente da inviare alla Regione con le modalità indicate più avanti.

4. Struttura tecnica del Comune

I Comuni, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, individuano la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verificare la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione, acquisire il parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 147, comma 7, del Codice.

I Comuni, ove ne fossero carenti e lo ritenessero opportuno, possono prevedere forme consorziate o convenzionate per la costituzione di tale struttura ovvero per l'attribuzione di tali compiti a una struttura esistente anche presso un altro Comune, nell'ambito delle forme associative previste dalle leggi regionali e nazionali, con particolare riguardo alle Unioni di Comuni e funzioni di cui alla L. R. 30 giugno 2008, n. 10, o sulla base dei sistemi ovvero delle unità di paesaggio individuate dal P.T.P.R., dal P.T.C.P. e dai Parchi.

Al fine di rafforzare la differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico-edilizio richiesta dal Codice, già assicurata dalla partecipazione al procedimento della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, in quanto organo esterno all'Amministrazione comunale, i Comuni, inoltre, individuano e nominano due distinti responsabili per i due distinti procedimenti.

5. Modalità di svolgimento della verifica di sussistenza dei requisiti

I Comuni devono assumere le misure amministrative e organizzative di cui sopra e trasmettono alla Regione entro il 30 novembre 2008 la documentazione relativa alla istituzione, disciplina e nomina della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

Ai fini della verifica di cui al punto precedente ogni Comune trasmette:

Qualora si tratti di nuova istituzione di Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio:

- Atto o provvedimento del Comune di istituzione e di nomina della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in conformità ai presenti criteri;

Qualora si tratti di Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio già esistenti:

- Atto o provvedimento del Comune di integrazione dei membri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio in conformità ai presenti criteri;

ovvero:

- Certificazione del Comune dalla quale risulti che la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esistente, ancorché istituita precedentemente ai presenti criteri, risulti conforme ad essi, alla luce dei titoli e dell'esperienza posseduta dai membri e avvalorati dai curricula sulla base dei quali è stata effettuata la nomina.

Inoltre, dovrà essere anche trasmessa alla Regione la dichiarazione del Comune dalla quale risulti che per lo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione sia stata costituita una struttura tecnica specifica, ovvero sia assegnata a struttura già in tal senso esistente.

La documentazione completa dovrà essere inviata al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e internazionali

Servizio Valorizzazione e tutela del paesaggio e degli insediamenti storici

Via dei Mille 21

40122 BOLOGNA

In attuazione dell'art. 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede entro il 31 dicembre 2008 alla valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificarne la rispondenza ai presenti criteri soddisfacendo, in tal modo, i requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del Codice.

L'attività di monitoraggio sull'attuazione finalizzata alla verifica regionale, potrà prevedere la richiesta di integrazioni e chiarimenti della documentazione e potrà comportare controlli a campione relativamente alle modalità utilizzate dal Comune per l'istituzione e la nomina della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.

A seguito degli esiti del monitoraggio, la Regione potrà apportare le necessarie modificazioni all'assetto istituzionale delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 159 del Codice, e, pertanto, anche procedere alla revoca della funzione delegata per il Comune inadempiente.